

consentano solamente un aumento della percentuale oraria del rapporto di lavoro part-time.

TITOLO V TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 29

Applicazione del contratto

Il presente contratto collettivo integrativo si applica al personale non dirigente dell'ARSAC con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, ivi compreso, eventualmente, il personale in posizione di comando presso l'Amministrazione, limitatamente alle prescrizioni applicabili.

Art. 30

Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto

1. Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 2019 – 31° dicembre 2021 per la parte giuridica, per la parte economica l'anno 2019.
2. Gli effetti decorrono dal 1° gennaio 2019, salvo diversa prescrizione del presente contratto. L'avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza di tutto il personale in servizio attraverso l'invio del testo in posta elettronica e la pubblicazione sul sito istituzionale da parte dell'ufficio personale.
3. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno due mesi prima della scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo Contratto Collettivo Integrativo.
4. Per quanto non previsto nel presente CCI si rinvia al CCNL vigente.
5. Le Parti si riservano di riaprire il confronto qualora intervengano nuove indicazioni contrattuali o di legge che riguardino tutti o specifici punti del presente contratto.

Art. 31

Fondo risorse decentrate: elementi di utilizzo

1. L'ente rende annualmente disponibili tutte le risorse confluite nel Fondo risorse decentrate, al netto delle risorse necessarie per corrispondere i differenziali di progressione economica, al personale beneficiario delle stesse in anni precedenti e di quelle necessarie a corrispondere i seguenti trattamenti

economici fissi a carico delle risorse stabili del fondo: quote dell'indennità di comparto, di cui all'art. 33, comma 4, lett. b) e c), del CCNL del 22.01.2004; indennità che continuano ad essere corrisposte al personale dell'ex-VIII qualifica funzionale non titolare di posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del CCNL del 06.07.1995. Sono inoltre rese di nuovo disponibili, le risorse corrispondenti ai predetti differenziali di progressione economica e trattamenti fissi del personale cessato dal servizio nell'anno precedente o che abbia acquisito la categoria superiore ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. n.75/2017. Sono infine rese disponibili eventuali risorse residue di cui all'art. 67, commi 1 e 2, non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile.

Il Fondo per l'anno 2019, pari ad € 2.197.960,21, è ripartito come segue:

<i>Fattispecie</i>	<i>Importi</i>
UTILIZZO VINCOLATO	
<i>PEO in godimento</i>	€ 1.548.130,77
<i>Indennità comparto quota fondo</i>	€ 129.787,29
DISPONIBILE PER LA CONTRATTAZIONE	€ 520.042,15

Le risorse decentrate per il personale non dirigente con contratto funzione pubblica dell'ARSAC, per l'anno 2019, sono pari a € 2.197.960,21 dei quali € 1.947.960,21 di parte stabile ed € 250.000 di parte variabile non soggetta a limitazione.

2. IPOTESI UTILIZZO FONDO 2019

PARTE STABILE

PEO in godimento	€
1.548.130,77	
Indennità comparto quota fondo	€
129.787,29	

OGGETTO DI CONTRATTAZIONE		
a) Risorse destinate alla Performance organizzativa ed individuale	€	252.844,88
b) PEO attribuibili nell'anno 2019	€	71.197,27

c) Specifiche responsabilità	€	160.000,00
d) Compensi professionali legali in relazione a sentenze favorevoli	€	10.000,00
e) Indennità di condizioni di lavoro	€	26.000,0
Totale	€	520.042,15

A tali somme si aggiungono le risorse destinate a retribuire le indennità di posizione e risultato delle posizioni organizzative secondo quanto indicato negli articoli 16 e 17.

3. Le risorse destinate alla Performance organizzativa ed individuale sono comprensive della maggiorazione del premio individuale prevista dall'art. 32.

4. Nella ipotesi di ulteriori risorse variabili etero-finanziate saranno destinate alla realizzazione di progetti obiettivo secondo quanto prevede l'art. 67 c. 5 lett. b) del CCNL 2016 – 2018.

Art. 32

Differenziazione del premio individuale

1. I dirigenti, sulla base dei criteri indicati dal sistema di valutazione, valuteranno la performance individuale del personale dell'Amministrazione in funzione del raggiungimento degli obiettivi previsti. Gli obiettivi in questione devono essere comunicati al personale interessato entro il mese di febbraio dell'anno in cui viene effettuata la valutazione.

2. Ai dipendenti che conseguano le valutazioni più elevate (per un numero massimo del 10% del personale valutato), secondo quanto previsto dal sistema di valutazione dell'ente, è attribuita una maggiorazione del premio individuale del 30% del valore medio pro-capite dei premi attribuiti al personale valutato positivamente.

3. In caso di parità di punteggio per l'attribuzione di tale maggiorazione si terrà conto della effettiva presenza in servizio così come risultante dal saldo progressivo annuo rilevabile dal sistema delle presenze ad eccezione delle assenze per malattia.

4. Eventuali resti sono retribuiti utilizzando la media ponderata.